



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 1/2021

Conc. Prev.: TULLIO TIOLI di ALBERTO FORNASARI & C. S.A.S.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice;

letta l'istanza e gli atti della procedura

sentito il Giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta in esito alla udienza *ex art.* 162 l.f. celebratasi in via cartolare in data 31.3.2021, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge nr. 34/2020 (e successive modificazioni) in considerazione della notoria emergenza epidemiologica da Covid-19;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La società TULLIO TIOLI di ALBERTO FORNASARI & C. S.A.S (d'ora in poi "Tullio Tioli"), con sede in Mirandola (Mo), alla Via Torricelli n. 29, codice fiscale e partita iva numero 00155350366, in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Alessandro Fabbri del Foro di Bologna, in data 17.1.2021 proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. "in bianco".

La proposta odierna, inoltre, faceva seguito alla iniziativa assunta da alcuni creditori, volta alla declaratoria di fallimento della ricorrente; il relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 250/2020, veniva depositato in data 03.12.2020, e veniva riunito alla presente procedura (a seguito di piena instaurazione del contraddittorio) con

decreto del 20.1.2021, reso *ex art.* 273 c.p.c. in ossequio al noto *dictum* delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nr. 9936/2015.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento del 20.1.2021:

- fissava termine fino al giorno 19.3.2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge
- nominava il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale;
- disponeva gli obblighi informativi periodici, ai sensi dell'art. 161 comma 8 l.f.

A ridosso della data fissata per il deposito della proposta e del piano di concordato, in data 14.3.2021, la ricorrente presentava l'istanza di proroga di 60 giorni per la presentazione prevista dall'art. 161 comma 10 l.fall.

In tale istanza la società illustrava innanzitutto l'attività svolta con il supporto degli *advisor* appositamente nominati, a partire dalla data del decreto di fissazione del termine da parte del Tribunale, ai fini della ricostruzione della esposizione debitoria della società e della redazione della proposta e del piano.

A giustificazione della richiesta, la ricorrente adduceva le seguenti motivazioni:

- l'attività di ricostruzione della situazione debitoria della società era risultata più complessa di quanto preventivato a causa del mancato riscontro, da parte di alcuni creditori, alle richieste di circolarizzazione esterne; le difficoltà riguardavano in particolare i debiti di natura bancaria, ed erano imputate al ritardo nelle risposte da parte degli Istituti Bancari alle richieste di invio della documentazione necessaria per l'attività di ricognizione e verifica contabile;
- la necessità di un tempo maggiore per il Geometra incaricato dott. Michele Cervellati di svolgere gli accertamenti e le stime degli immobili, legata al ritardo nella definizione dei procedimenti di accesso agli atti attivati presso il Comune di Mirandola per determinarne la conformità edilizia.

La ricorrente sosteneva inoltre la maggiore convenienza per la massa creditoria della procedura di concordato piuttosto che dell'alternativa fallimentare.

I familiari del socio illimitatamente responsabile si erano infatti resi disponibile a destinare alcuni beni immobili di loro proprietà alla realizzazione del piano ed alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari; contributo che in caso di dichiarazione di fallimento, sarebbe venuto meno, al pari del promesso apporto di finanza esterna (soggetto alle medesime condizioni).

Il Commissario Giudiziale, con parere depositato in data 16.3.2021, si esprimeva negativamente sulla concessione della proroga, rilevando come le giustificazioni addotte dalla ricorrente non potessero ritenersi a ciò sufficienti, anche a causa della mancata allegazione di idonea documentazione a prova delle difficoltà incontrate.

Sottolineava inoltre l'atteggiamento di iniziale inerzia da parte della ricorrente, soprattutto con riguardo alla assegnazione dell'incarico al Geometra, avvenuta a distanza di appena un mese dalla scadenza del termine per il deposito del piano definitivo.

Il Tribunale, ritenuto di condividere la posizione del Commissario Giudiziale, fissava udienza *ex art.* 162 l.fall. in data 31.3.2021 e ne disponeva la trattazione in forma scritta.

Il decreto, contenente la puntuale indicazione dei profili di inammissibilità della proroga, si intende qui *in toto* ritrascritto.

La ricorrente depositava note autorizzate in data 26.3.2021, con cui tentava di giustificare la propria inerzia iniziale e depositava alcuni documenti atti a provare le proprie affermazioni.

Inoltre, sottolineava nuovamente la maggiore convenienza della ipotesi concordataria rispetto a quella fallimentare; dava atto della stipula di un vincolo di destinazione *ex art.* 2645-*ter* sugli immobili promessi dalla famiglia del socio per la realizzazione del concordato, risolutivamente condizionato alla dichiarazione di fallimento della società.

Il Commissario Giudiziale depositava a propria volta una nota autorizzata, in data 29.3.2021, reiterando la posizione già espressa in precedenza.

Allo stesso modo provvedeva la ricorrente in prefallimentare, insistendo per la relativa declaratoria.

Da ultimo, la ricorrente replicava contestando le ulteriori osservazioni presentate dal Commissario.

Ritiene il Collegio che, pure a seguito dei chiarimenti resi, non possa essere concessa la invocata proroga.

La proroga è infatti subordinata, ai sensi dell'art. 161 comma 10 l.fall., alla sussistenza di giustificati motivi, in relazione al procrastinarsi dei tempi di redazione e presentazione della proposta e del piano.

Nel caso di specie si ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non presentino tale giustificazione, sotto molteplici aspetti, e che comunque non siano state fornite le prove documentali idonee a dimostrare quanto affermato.

Quanto all'inerzia nella nomina del Geometra Cervellati, la ricorrente rileva la difficoltà incontrata nell'individuare un professionista disposto ad accettare un incarico così gravoso e complesso, nei tempi stringenti imposti dalla legge fallimentare.

La società non fornisce, però, alcuna prova dell'attività svolta per la ricerca di professionisti a partire dalla data di presentazione della domanda di concordato, né delle mancate disponibilità in tal senso: non può rilevare, a superamento di tale *deficit* probatorio, l'affermazione della ricorrente di essere impossibilitata a produrre documenti scritti, in quanto tali contatti erano avvenuti telefonicamente.

Il ritardo vi è stato e non può ritenersi giustificato sulla base di mere dichiarazioni non verificabili.

Proprio a causa del ritardo nel conferimento dell'incarico al predetto professionista, l'istanza per l'accesso agli atti edilizi/urbanistici al Comune di Mirandola veniva presentata solo in data 26.2.2021 (ossia meno di un mese prima della scadenza del termine per il deposito di piano e proposta).

Sul punto, la ricorrente si limitava ad asserire come il Geometra desse atto, nella propria relazione, che verosimilmente tali procedimenti si sarebbero conclusi entro e non oltre maggio 2021; per cui il mancato ottenimento dei documenti non poteva essere imputato all'inerzia della ricorrente, bensì unicamente ai tempi propri del procedimento amministrativo.

Sul punto si rileva che tale stima temporale sia frutto di una previsione unilaterale del Professionista, e non sia supportata da alcuna dichiarazione rilasciata dal Comune di Mirandola.

Inoltre, la circostanza che il procedimento potesse concludersi a maggio, e non prima, non costituisce una giustificazione al ritardo nella presentazione dell'istanza di accesso agli atti, ma, al contrario, ne rappresenta una naturale conseguenza.

Allo stato degli atti la ricorrente non ha fornito alcuna valida giustificazione al fatto che l'istanza sia stata presentata a meno di un mese dalla scadenza del

termine, nonostante i documenti richiesti fossero indispensabili per la stima degli immobili.

Stesso è a dirsi in merito alla riferita impossibilità di una tempestiva e completa ricostruzione dell'esposizione debitoria.

La ricorrente, con le note autorizzate, allegava la corrispondenza via *mail* intrattenuta con gli istituti bancari.

L'avvio delle comunicazioni risale al 19.1.2021: da ciò la ricorrente pretenderebbe di derivare evidenza di un atteggiamento proattivo nell'attuazione degli incombeni necessari alla presentazione della proposta e del piano nei termini fissati; di conseguenza, sempre secondo la ricorrente, il ritardo nella ricezione della documentazione non potrebbe essere ad essa imputato e dipenderebbe soltanto dall'inerzia degli Istituti bancari, che erano stati debitamente sollecitati all'adempimento.

In realtà, dalla lettura delle singole *mail* emerge chiaramente come solo la richiesta a CREDEM sia stata inviata il 19.1.2021, laddove ogni altra istanza primigenia abbia preso abbrivio, al massimo, dal 10.2.2021, ed i relativi solleciti solo dal 24.2.2021 (doc. 2).

Tutto quanto sin qui esposto, lo si ribadisce, è tanto più vero in considerazione del fatto che lo stato di crisi della società fosse da tempo acclarato, e naturalmente noto *in primis* alla ricorrente stessa:

- la lettura dei punti 2) e 3) del ricorso introduttivo rendono evidente tale assunto, se solo si ha riguardo ai riferimenti al sisma del 2012, o quantomeno, in epoca più recente, ai gravami ipotecari iscritti dai creditori tra il finire del 2019 e l'ottobre 2020 (docc. 3, punto 10, e 4)
- in ogni caso, il 15.12.2020, veniva infine notificata istanza di fallimento, rubricata al n.r.g. 250/2020 e poi riunita alla presente procedura.

In un tale contesto, lo si ribadisce, è insostenibile la giustificazione addotta con riferimento, ad esempio, alla mancata autorizzazione all'accesso agli atti del Comune di Mirandola, se solo si pone mente al dato temporale del conferimento dell'incarico al perito stimatore, perfezionato solo in data 15.2.2021: al netto delle comprensibili difficoltà, infatti, non vi è chi non veda come un lasso di addirittura due mesi, intercorrente tra i prodromi dell'iniziativa concordataria e la nomina del geometra Cervellati, sia incompatibile con la necessaria contrazione delle

tempistiche preconcordatarie, e inidoneo a ritenere incolpevole (dunque a giustificare) il ritardo nell'esame delle pratiche edilizie.

Parimenti, risulta inspiegabile la richiesta di informazioni alle banche in epoca di un mese (nella migliore delle ipotesi) successiva all'accesso alla procedura (e di ben due mesi successiva alla notifica della istanza di fallimento).

Non senza osservare, ed il rilievo è da considerarsi palesemente assorbente, come la celerità e urgenza della procedura di pre-concordato sia pretesa dallo stesso Legislatore, quale contraltare del sacrificio imposto ad ogni creditore a cagione dell'*automatic stay* di cui all'art. 168 l.f..

Per tutti questi motivi, che si fondono con quelli sopra enucleati, l'intestato Tribunale non ritiene possibile concedere la proroga del termine richiesta dalla ricorrente.

Per mera diffusione di motivazione e fermo quanto detto in misura assorbente *supra*, si svolgono alcune osservazioni in merito alla pretesa maggiore convenienza per il ceto creditorio della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare.

La ricorrente afferma che la maggiore convenienza deriverebbe dall'apporto (in favore del concordato) di un compendio immobiliare da parte dei familiari del socio, e di finanza esterna, attività che verrebbero meno in caso di dichiarazione di fallimento.

In primo luogo, e tenendo a mente il contenuto del certificato notarile di cui al doc. 3) (unico documento al riguardo prodotto), si osserva come:

- il lotto 6 è parzialmente di proprietà del socio accomandatario (in ragione di 1/2 dell'intero), e quindi sarebbe comunque attratto all'attivo fallimentare *ex art. 147 l.fall.*;
- il lotto 4 seguirebbe la stessa sorte in ragione di 1/4 dell'intero;
- il lotto 8 seguirebbe la stessa sorte in ragione di 1/10 dell'intero;

In relazione a tali beni, tale Anna Fornasari sarebbe:

- comproprietaria, per il residuo mezzo, del lotto 6;
- comproprietaria, per un ulteriore quarto, del lotto 4;

nulla è dato sapere sui residui quotisti, e segnatamente, sui soggetti titolari del diritto relativo a:

- il residuo mezzo del lotto 4;

- i residui nove decimi del lotto 8.

L'impegno, in buona sostanza riconducibile alla sola Anna Fornasari, ha ad oggetto solo due immobili, di cui uno in comproprietà al 50% con il socio (la quota del quale, come detto sopra, sarebbe comunque attratta al fallimento), e l'altro è in proprietà della stessa solo per la quota di $\frac{1}{4}$ (rimanendo al momento ignoto il titolare del residuo mezzo).

L'opinabile vantaggio consisterebbe, quindi, nella creazione di un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* a favore dei creditori concordatari sulle predette quote di proprietà, che hanno un apporto oggettivamente molto limitato in termini di accrescimento dell'attivo della Procedura.

Vi sarebbe, poi, un ulteriore lotto ("2"), riconducibile a tali Mara Scaravelli e Carla Tioli.

Il ricavato della vendita di questi immobili, siti in Mirandola, sarebbe destinato (sempre *ex art. 2645-ter c.c.*) al soddisfacimento dei creditori del concordato: ma ciò solo sotto condizione sospensiva dell'inadempimento di diverso contratto preliminare stipulato dalla società ricorrente (promittente alienante) ed avente ad oggetto un altro compendio immobiliare al prezzo di € 470.000,00.

Promissario acquirente è la società Intimiamo S.r.l., riconducibile, come si dirà, ai familiari di Albereto Fornasari.

Il termine entro il quale dovrebbe essere stipulato il negozio definitivo è fissato al 31.3.2023.

Il vincolo di destinazione di cui sopra potrebbe divenire quindi efficace, in caso di inadempimento del preliminare, solo tra due anni (lasciando peraltro nel frattempo i familiari liberi di disporre dei propri beni – *id est* il lotto 2 - attesa la condizione sospensiva).

In relazione alla sorte del contratto preliminare, gli scenari prospettabili per i creditori concordatari sarebbero comunque sostanzialmente due:

- in caso di regolare esecuzione del preliminare, con conseguente stipula del definitivo nei tempi pattuiti, il soddisfacimento potrebbe verosimilmente avvenire solamente dal 31.3.2023;
- per il caso di inadempimento, invece, la soddisfazione potrebbe essere addirittura ulteriormente procrastinata; è infatti in tale ipotesi prevista la vendita del compendio dei familiari (lotto 2) da parte di un liquidatore nominato dal Tribunale, oltre al pagamento, sempre da parte dei familiari,

dell'eventuale differenza tra il corrispettivo concretamente ottenuto e quello maggiore previsto nel contratto preliminare.

La probabilità di verifica di quest'ultimo scenario, d'altronde, è assai elevata, se si considera che la società promissaria acquirente è stata costituita nel 2019, con un capitale versato di soli € 2.500,00 (sottoscritto da quelli che sono presumibilmente i figli del socio della ricorrente); l'amministratore unico, inoltre, è l'ex moglie, proprietaria *pro quota* del compendio oggetto del preliminare.

Nessuna informazione o garanzia è invece fornita in merito alla provenienza e alla quantificazione dell'apporto di finanzia esterna promessa, su cui è quindi impossibile formulare un giudizio.

In uno scenario liquidatorio, al contrario, ogni bene dell'accomandatario potrebbe essere prontamente liquidato (eventualmente procurandosi dai comproprietari la vendita unitaria dei cespiti).

Il contratto preliminare (peraltro non in atti) avente ad oggetto la cessione del compendio immobiliare della società potrebbe invece essere oggetto di approfondita analisi quanto alla sua opponibilità ai creditori concorsuali; il compendio medesimo potrebbe conseguentemente essere liquidato con largo anticipo rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare, con evidente vantaggio dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale conferma i profondi dubbi circa l'effettiva maggiore convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa fallimentare: l'apporto concreto di risorse esterne alla Procedura, infatti, è assai esiguo e subordinato al verificarsi di molteplici condizioni; inoltre, si allungherebbero eccessivamente le tempistiche per la soddisfazione dei creditori.

A tutte le considerazioni svolte consegue il rigetto della richiesta di proroga e di conseguenza il giudizio di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo a causa del mancato rispetto del termine fisato per la presentazione della proposta e del piano concordatario.

Alla luce della richiesta, si provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale nella persona dei magistrati indicati in epigrafe;

visto gli artt. 161, comma 10 e 162, comma 2, 1.f.:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- provvede come da separata sentenza sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di TULLIO TIOLI di ALBERTO FORNASARI & C. S.A.S.

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- al Commissario giudiziale;
- all'Ill.mo PM in sede;
- alla ricorrente nel giudizio nrg 250/2020 prefall.

Modena, Camera di consiglio del 31.03.2021

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore